



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2012/39856
DEL 15/2/2012

A LAPAM DI MODENA
VIA EMILIA OVEST 775
41100 MODENA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito all'applicazione del DM n. 37/2008

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato da LAPAM Confartigianato di Modena il 20/9/2011 in merito all'oggetto, nella seduta del 15/12/2011 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

VIA R. N. 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

La competenza per esprimere pareri in merito alle attività speciali (DM 37- L. 122 e L.82) è del Registro delle Imprese. Si precisa infatti che i conservatori del Registro Imprese delle province dell'Emilia Romagna hanno redatto un documento comune sulle disposizioni in materia di installatori di impianti, recentemente condiviso dalle associazioni.

La CRA quale organo di tutela delle imprese artigiane può esprimere un parere non tecnico, ma di principio generale del "tempus regit actum" riconoscendo a tutte le imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge 46/90, il diritto di continuarla a svolgere. Saranno gli uffici del Registro Imprese a decidere quale documentazione chiedere per verificare l'effettivo svolgimento dell'attività.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



Spett.le C.R.A.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIALE ALDO MORO 44
40127 BOLOGNA

Spett.le C.R.A. siamo con la presente a richiedere una Vostra autorevole interpretazione riguardo al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto Ministeriale 37/08 (art. 1, comma 1, primo periodo) ha previsto l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Va premesso che questa fattispecie non coinvolge le imprese abilitate alla lettera a) della Legge 46/90 in quanto il D.P.R. 447/91- Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti – segnatamente l'articolo 1, comma 2 – estendeva l'applicazione della L. 46/90 a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici nei quali erano installati.

Alcune ditte e società che svolgevano le attività di installazione impianti in edifici industriali prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008 ed hanno solo in una fase successiva nominato il Responsabile Tecnico per le lettere b), c), d), e), f) e g) (aggiungendo eventualmente anche l'attività di installazione impianti in edifici civili) potevano comunque svolgere l'attività di installazione in impianti industriali nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.M. 37/2008 e la nomina del Responsabile Tecnico ?

A tal proposito ricordiamo che il D.M. 37/08 non prevede un periodo transitorio e che alcune CCIAA della Regione non hanno ancora fornito indicazioni in merito.

E' opportuno anche evidenziare che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente la nomina del Responsabile Tecnico e l'inizio dell'attività di installazione impianti non può essere retroattiva ma deve essere contestuale alla presentazione della pratica camerale.

La sola pratica di nomina di un Responsabile Tecnico con il modello R.T. , senza l'utilizzo del modello S.C.I.A. di inizio attività di installazione impianti, può essere retroattiva e riportare quindi la data di entrata in vigore del D.M. 37 ?

Ricordiamo che in questo ultimo caso l'attività di installazione di impianti in edifici industriali è già presente nell'attività dell'impresa.

Se questa fosse l'interpretazione corretta ci sarebbe continuità (*dal passaggio dalla Legge 46/1990 al Decreto Ministeriale 37/2008*) nell'attività di installazione di impianti in edifici industriali.

Si ricorda che il parere della C.R.A. Regione Emilia Romagna sul D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 recita:

.....“*Considerato che, come sottolineato in precedenza , nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio del tempus*

regit actum, viene proposto un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data del 31/12/2007, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge 46/90, il diritto di continuarla a svolgerla. Saranno le CPA a decidere se verificare con fatture o altri documenti l'effettivo svolgimento dell'attività. Per il principio succitato, tali imprese hanno diritto a conseguire il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'art. 3 del decreto per l'esercizio delle attività classificate ai sensi delle lettere e delle voci di cui all'art.1, comma 2, del decreto medesimo, tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle imprese Artigiane; ciò anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare.

Opera, quindi, il riconoscimento d'ufficio, quale forma di “traslazione automatica” delle abilitazioni alle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come richiesta di certificazioni o fatture sia delle installazioni eseguite, che dell'acquisto dei componenti installati) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli di studio e/o requisiti professionali maturati con l'esperienza lavorativa.”

Modena, li 20 settembre 2011

**LAPAM SEDE CENTRALE
UFFICIO AFFARI GENERALI**